

*Causa Sarigiannis c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 5 aprile 2011 (ricorso n. 14569/05)*

**Diritto alla libertà e alla sicurezza - In materia di controlli sui viaggiatori da parte della polizia di frontiera – Principio di legalità - Esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge - Violazione dell'art. 5 CEDU - Non sussiste.**

**Divieto di trattamenti inumani e degradanti - In ordine all'uso della forza in relazione alle circostanze del caso - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste**

**In caso di privazione della libertà personale è di fondamentale importanza osservare il principio generale della sicurezza giuridica. È quindi essenziale che siano chiaramente definite le condizioni della privazione della libertà in virtù del diritto interno e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il principio di legalità stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio. Nel caso di specie, non integra la violazione dell'art. 5, par. 1 lettera b), CEDU, il comportamento degli agenti di polizia che, in esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge italiana, trattengono presso i locali della polizia chiunque si rifiuti di dare le proprie generalità.**

**L'art. 3 CEDU, pur non vietando il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia durante un fermo per accertamenti, assoggetta tale uso della forza a specifici requisiti di proporzione e necessità alla luce delle circostanze del caso. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i ricorrenti sono stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima sufficiente a far scattare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione, ed ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3 CEDU,**

**Fatto.** La sentenza prende le mosse da un ricorso presentato nel 2005 da due cittadini francesi, Georges e François Sarigiannis, rispettivamente padre e figlio, nei confronti della Repubblica italiana. In particolare, i ricorrenti lamentavano la violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione per maltrattamenti e detenzione irregolare e ingiustificata subiti per mano di quattro agenti della polizia italiana durante un controllo delle generalità effettuato all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino.

Il 30 giugno 2002, dopo essere atterrata con un volo proveniente da Parigi, la Sig.ra Sarigiannis, che viaggiava in compagnia dei due ricorrenti e della figlia, fu fermata dagli agenti per un controllo del passaporto. Tale situazione allarmò il primo ricorrente e marito della signora al quale, tornato indietro per chiedere spiegazioni circa il trattenimento della moglie, fu ugualmente intimato di sottoporsi ai controlli. Ribadita la richiesta di chiarimenti, i sigg. Sarigiannis, mentre il figlio era accorso in aiuto del padre, furono fatti entrare in due diversi uffici della Guardia di Finanza dai quali uscirono, un'ora e mezza più tardi con ecchimosi e visibilmente provati. Presso il pronto soccorso dell'ospedale "San Carlo di Nancy" di Roma, ai ricorrenti furono constatati trauma cranico, contusioni ed escoriazioni varie.

Dopo aver sporto querela nei confronti degli agenti per i reati di lesioni, sequestro di persona e abuso di ufficio, i sigg. Sarigiannis furono a loro volta segnalati al Tribunale di Civitavecchia per aver commesso i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 336 e 337 del codice penale.

I due procedimenti penali furono riuniti presso il Tribunale di Civitavecchia, competente per territorio e, il 13 ottobre del 2003, accolta la richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari archiviò i procedimenti riuniti vista l'impossibilità di stabilire se l'intervento degli agenti fosse legittimo e proporzionato rispetto alla condotta dei ricorrenti.

Il GIP di Civitavecchia osservò come, da un lato, l'intervento degli agenti di polizia incaricati della sicurezza dell'aeroporto era stato giustificato dal comportamento scorretto del primo ricorrente, il quale, allarmato, si era introdotto nella sala di consegna dei bagagli dove si trovava la moglie, malgrado il divieto in vigore, rendendo così necessario il controllo delle generalità all'origine del successivo scontro fisico. Dall'altro lato, in considerazione dei tratti orientali della Sig.ra

Sarigiannis, lo stesso GIP ritenne probabile che le proteste del marito fossero state motivate dal sospetto di un atteggiamento discriminatorio nei confronti della moglie non considerando, così, l'atteggiamento dei signori Sarigiannis, in un primo momento, violento o sproporzionato.

In tale provvedimento il GIP inoltre sottolineò che tanto gli agenti di polizia quanto i ricorrenti avevano subito delle lesioni e la natura delle ferite di questi ultimi era compatibile con l'intento di immobilizzarli, avallando, in questo modo, la versione dei fatti fornita dagli agenti e considerando la tesi circa i maltrattamenti subiti, sostenuta dai ricorrenti, poco credibile.

**Diritto.** La Corte ha preliminarmente considerato ricevibile il ricorso in quanto non manifestamente infondato ai sensi dell'art. 35 della CEDU.

Nel merito, la Corte si è pronunciata riconoscendo la violazione dell'art. 3 CEDU in ordine al divieto di trattamenti inumani e degradanti. Al contrario, non ha riscontrato la violazione dell'art. 5 CEDU relativo al diritto alla libertà e alla sicurezza.

***Sull'articolo 5 CEDU (legalità dei casi di privazione della libertà).***

Nel caso di specie, i ricorrenti avevano addotto di essere stati sottoposti ad una detenzione, da loro definita «sequestro aggravato», non prevista dalla legge né in alcun modo giustificata dalle circostanze del caso, in palese violazione dell'art. 5 della CEDU. Al riguardo, hanno evidenziato come il criticato controllo delle generalità risultasse discriminatorio e ingiustificato transitando questi all'interno dello spazio Schengen<sup>1</sup> e non trovandosi in una zona vietata dell'aeroporto.

Il Governo italiano, al contrario, ha affermato non solo la necessità del trattenimento dei ricorrenti alla luce della legislazione in vigore (gli agenti avevano ritenuto di avviare la procedura di identificazione prevista dall'art. 11 del Dl n.59/78 visto il comportamento equivoco dei ricorrenti in una zona invalicabile dell'aeroporto e, stando agli atti del GIP italiano, il loro accertato rifiuto di farsi identificare), ma anche che l'ingerenza nel diritto alla libertà dei ricorrenti mirava, quale scopo legittimo, alla tutela dell'ordine pubblico ed era proporzionata allo scopo perseguito.

La Corte al riguardo ha ricordato, innanzitutto, che l'art. 5 CEDU esige che la detenzione sia regolare e che rispetti tutti i canoni previsti dalla legge nazionale. Inoltre, ha rammentato che la Convenzione enumera un elenco tassativo di casi in cui è consentita la privazione della libertà personale. Tale elenco è esaustivo e risponde allo scopo di garantire che nessuno ne sia privato arbitrariamente (*Vasileva c. Danimarca*, 25 settembre 2003). In caso di privazione della libertà personale, inoltre, è essenziale che siano chiaramente definite le condizioni di tale privazione, in virtù del diritto interno, e la legge stessa prevedibile nella sua applicazione, così da soddisfare il principio di «legalità» stabilito dalla Convenzione, secondo il quale qualsiasi legge deve essere sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrio (*Nasrullojev c. Russia*, ricorso n. 656/06; *Khudoyorov c. Russia*, ricorso n. 6847/02).

Ciò premesso, la Corte ha considerato che il trattenimento dei ricorrenti fosse stato disposto al fine di garantire l'esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge italiana ovvero, nel caso di specie, quello di dichiarare le proprie generalità su richiesta degli agenti con la possibilità in capo a questi ultimi, di trattenere nei locali della polizia chiunque si rifiuti di adempierlo (si veda l'art. 11 del Dl. n. 59 del 78) e tutto ciò in conformità con l'art. 5, par. 1, lett. b) CEDU. Inoltre, affinché la detenzione sia giustificata ai sensi dell'articolo 5 citato l'obbligo in questione deve risultare specifico e concreto.

Al riguardo, la Corte ha valutato l'obbligo di collaborare con la polizia nel caso di specie come sufficientemente specifico e concreto. Inoltre, a giudizio della Corte, l'accertata breve durata del

---

<sup>1</sup> L'Accordo di Schengen ha come obiettivo, tra gli altri, proprio l'abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne dello spazio Schengen.

trattenimento dei ricorrenti negli uffici della Guardia di Finanza dell'aeroporto di Fiumicino, unita alle circostanze del caso, ha condotto alla conclusione che sia stato rispettato un certo ed equo equilibrio tra l'importanza di garantire l'esecuzione immediata dell'obbligo di legge in questione, fondamentale in una società democratica, e l'importanza del diritto alla libertà dei ricorrenti non potendosi rivelare, quindi, una violazione del diritto alla libertà personale.

***Sull'articolo 3 CEDU (divieto di tortura e trattamenti degradanti).***

In ordine alla presunta violazione dell'art. 3 CEDU, lamentata dai ricorrenti, la Corte ha preliminarmente ricordato che tale articolo sancisce uno dei valori fondamentali propri di ogni società che si definisce democratica: il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti. La Convenzione prevede tale divieto in termini assoluti senza restrizioni o deroghe neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. (*Selmouni c. Francia*, ricorso n. 25803/94). Inoltre, affinché si possa far rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3, un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravità. Tale parametro dipende da un insieme di fattori, tra i quali: gli elementi della causa, la durata del maltrattamento, le conseguenze fisiche e psicologiche dello stesso nonché dal sesso, dall'età e dallo stato di salute della vittima.

Nella valutazione di tali elementi, la Corte ha aderito al principio della prova "al di là di ogni ragionevole dubbio". Ha precisato, però, che una tale prova può ben risultare anche da un insieme di indizi o da presunzioni non confutate che siano sufficientemente gravi, precise e concordanti (*Jalloh c. Germania*, ricorso n. 54810/00; *Ramirez Sanchez c. Francia*, ricorso n. 59450/00). Del resto, quando un individuo si trova privato della libertà, l'uso della forza fisica che non risulti strettamente necessario alla luce del comportamento di tale individuo, lede la dignità umana e costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto sancito dall'art. 3 (*Ribitsch c. Austria*, sentenza del 4 dicembre 1995 e *Tekin c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 1998).

Parimenti, la Corte ha rilevato che l'art. 3 CEDU, pur non vietando il ricorso alla forza da parte degli agenti di polizia durante un fermo per accertamenti, assoggetta tale uso della forza a specifici requisiti di proporzione e necessità alla luce delle circostanze del caso (si veda, tra molte altre, *Rehbock c. Slovenia*, ricorso n. 29462/95; *Altay c. Turchia*, ricorso n. 22279/93).

Nel caso di specie, i certificati medici riguardanti la liberazione dei ricorrenti, attestino gravi lesioni effettivamente subite nel corso del trattenimento presso gli uffici. Sulla base di questi elementi di prova, che il Governo non ha contestato, la Corte ha ritenuto che, considerata la gravità delle lesioni personali constatate, i ricorrenti siano stati sottoposti a maltrattamenti di gravità superiore a quella soglia minima sufficiente a far scattare l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Afanassiev c. Ucraina*, ricorso n. 38722/02; *Sashov ed altri c. Bulgaria*, ricorso n. 14383/03).

In ordine alla proporzione e alla necessità dell'uso della forza esercitata dagli agenti in relazione al comportamento dei Sigg. Sarigiannis, la Corte ne ha riconosciuto la necessità, viste le circostanze del caso, ma ha manifestato una certa perplessità in ordine alla sussistenza del requisito della proporzionalità. La Corte ha osservato, infatti, che se una parte delle lesioni subite dagli interessati, in particolare a livello delle braccia e delle gambe, è sembrata compatibile con l'obiettivo di immobilizzarli ed ammanettarli, come sostenuto dal Governo, le numerose ferite a livello della testa e del volto dei ricorrenti non hanno trovato spiegazione né da parte delle autorità nazionali né da parte del Governo. Inoltre, i ricorrenti, stranieri e con difficoltà ad esprimersi in italiano, furono trattenuti separatamente, nell'impossibilità di comunicare tra loro e con la Sig. Sarigiannis la quale, in compagnia della figlia, si trovavano in comprensibile stato di apprensione.

In conclusione, la Corte ha riconosciuto che la situazione era tale da causare sofferenze fisiche e mentali nei ricorrenti e, tenuto conto delle circostanze del caso, da infondere in loro anche paura, angoscia e senso di inferiorità tali da umiliare, avvilitare ed eventualmente vincere la loro resistenza fisica e mentale. Sono questi gli elementi che hanno indotto la Corte a ritenere che i maltrattamenti inflitti ai ricorrenti siano stati inumani e degradanti tali da violare l'art. 3 CEDU.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 3 CEDU – *Proibizione della tortura*

Art. 5 CEDU – *Diritto alla libertà e alla sicurezza*

Art. 11 D.l. n. 59 del 21 marzo 1978 – *Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati*

## **PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Art. 3 CEDU – in ordine alla portata del divieto di trattamenti inumani e degradanti si veda *Selmouni c. Francia* (ricorso n. 25803/94), *Jalloh c. Germania* (ricorso n. 54810/00), *Ramirez Sanchez c. Francia* (ricorso n. 59450/00) *Afanassiëv c. Ucraina* (ricorso n. 38722/02) e *Sashov ed altri c. Bulgaria* (ricorso n. 14383/03); relativamente alla relazione che intercorre tra uso della forza e violazione dell'art. 3 CEDU si vedano *Ribitsch c. Austria*, sentenza del 4 dicembre 1995, *Tekin c. Turchia*, sentenza del 9 giugno 1998, *Rehbock c. Slovenia* (ricorso n. 29462/95), *Altay c. Turchia* (ricorso n. 22279/93); relativamente alle modalità di valutazione della Corte e al suo rapporto con la giurisdizione interna degli Stati si veda *Vladimir Romanov c. Russia* (ricorso n. 41461/02) e *Jasar c. l'ex-Repubblica iugoslava di Macedonia* (ricorso n. 69908/01).

Art. 5 CEDU – relativamente alla garanzia che nessun individuo venga privato della libertà personale in modo arbitrario *Vasileva c. Danimarca* (ricorso n. 52792/99) e *K.-F. c. Germania*, sentenza del 27 novembre 1997; in ordine all'osservanza del principio generale della sicurezza giuridica *Nasrulloev c. Russia* (ricorso n. 656/06), *Khudoyorov c. Russia* (ricorso n. 6847/02), *Ječius c. Lituania* (ricorso n. 34578/97), *Baranowski c. Polonia* (ricorso n. 28358/95) e *Amuur c. Francia*, sentenza del 25 giugno 1996.